

Allegato "E" all'atto di raccolta n. 6289

STATUTO

"FLAG Sardegna Orientale"

per esteso **"Fisheries Local Action Group Sardegna Orientale"**

già "Gruppo d'azione Costiera (GAC) Sardegna Orientale"

"GAC Sardegna Orientale"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita una associazione denominata **"FLAG Sardegna Orientale"**, per esteso **"Fisheries Local Action Group Sardegna Orientale"**, già "GAC Sardegna Orientale", titolare del progetto integrato denominato "Sardegna Orientale verso il 2020". Tale progetto descrive le modalità di gestione dei contributi finanziari derivanti dalle risorse connesse al bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013, la regolamentazione e la individuazione di impegni ed obblighi e di quant'altro comunque connesso alla materiale esecuzione delle attività previste dal Progetto citato. Tale progetto è finalizzato allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

Gli Associati si danno reciprocamente atto di essere, a conoscenza di tutta la normativa che disciplina gli interventi cofinanziati dal Piano Operativo nazionale FEP 2007-2013, di cui alla premessa e si impegnano sin d'ora a rispettarla in tutte le sue articolazioni e le successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire. Gli Associati s'impegnano a sviluppare la strategia nel lungo termine.

Il FLAG potrà elaborare ulteriori strategie di sviluppo locale destinate alla costa orientale della Sardegna, traducendole in piani di sviluppo locale (PSL) che siano in grado di valorizzare le potenzialità del territorio costiero.

Ad integrazione del presente articolo e nell'osservanza degli impegni previsti nei precedenti paragrafi, gli Associati si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutta la normativa che disciplina gli interventi cofinanziati dal Piano Operativo nazionale FEAMP 2014-2020, di cui alla premessa e si impegnano sin d'ora a rispettarla in tutte le sue articolazioni e le successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire. Al proposito, gli Associati si danno reciprocamente atto che il GAC Sardegna Orientale, come previsto dal Reg. UE 508/2014 (FEAMP) ha assunto la denominazione alternativa di FLAG Sardegna Orientale nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale descritta dal Piano di Azione relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Gli Associati s'impegnano a sviluppare tale strategia nel lungo termine.

Resta espressamente inteso tra le parti che le attività progettuali svolte dalla partnership rispettano, compatibilmente con la condizione giuridica di ciascun partner, le indicazioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e di quella italiana.

L'associazione ha sede legale in Tortolì alla via Garibaldi n. 1 e la sede operativa presso il soggetto capofila, come di seguito definito.

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si impegna ad elaborare e gestire i progetti di cui all'art. 1.

Art. 3. Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il Presidente.

Titolo II

I soci

Art. 4. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche rappresentanti il settore privato, il settore pubblico e la società civile, garantendo una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura. Nessuna componente di cui sopra può rappresentare più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto. L'Associazione è composta dai "fondatori" (intervenuti all'atto costitutivo) e dagli associati ordinari. Per questi ultimi la richiesta di ammissione all'Associazione è fatta su domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale il richiedente, oltre ad indicare i propri elementi identificativi e requisiti, dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione e di accettarle nella loro integrità. Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota di adesione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) e di una eventuale quota annua il cui importo sarà fissato annualmente dall'Assemblea dell'Associazione. L'Assemblea ha il dovere di provvedere alla copertura delle spese di costituzione e di predisposizione del progetto di cui al bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013.

ART. 5 - Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare la quota associativa annuale;

Art. 6. - L'associato che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione al consiglio direttivo con lettera raccomandata.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo, si riunisce nella sede legale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno il 20% (venti per cento) dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, per avviso da inoltrarsi via e-mail o con altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni. L'Assemblea delibera altresì sull'approvazione dei progetti e sul loro cofinanziamento.

Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 (cinquanta) per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di quindici giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione (che non potrà essere lo stesso giorno della prima) l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

Detta delega potrà essere rilasciata ad altro socio, purché non consigliere, ovvero ad altro soggetto designato dal delegante. Ciascun delegato non potrà rappresentare più di due associati.

Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente di seduta ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni segrete.

Art. 11. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi e la struttura dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convoca-

zione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art. 12. - Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile di membri da 5 (cinque) a 9 (nove) - comunque dispari. La composizione del consiglio deve rispettare la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile e deve garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura. Tale composizione potrà essere variata.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione fra i soci del FLAG. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Al consiglio direttivo sono attribuiti i compiti, oltre che di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, di responsabilità tecnico-operativa in ordine all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i seguenti compiti e poteri:

- a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e vigila sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner;
- b. approva i rapporti intermedi e finali inerenti la realizzazione delle attività progettuali e controlla il regolare andamento delle stesse;
- c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità di variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni tra singole voci di spesa, rispetto a quanto previsto nel progetto approvato;
- d. tiene i rapporti interni ed esterni alla rete FLAG nonché l'assunzione di iniziative e di provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto;
- e. assume iniziative tese alla migliore organizzazione e ottimizzazione delle modalità di gestione dei rapporti sia con il partenariato sia con gli altri Enti (Ente finanziatore, organi di vigilanza territorialmente competenti, strutture di assistenza tecnica, etc.) per motivi di necessità connessi alla migliore attuazione delle attività progettuali previste;
- f. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per

- il totale del progetto, da trasmettere successivamente e nei tempi stabiliti, all'Autorità di Gestione;
- g. decide sugli investimenti patrimoniali;
 - h. approva i progetti di bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
 - i. delibera sull'ammissione dei soci;
 - j. approva le modalità di attuazione e i bandi per la selezione di interventi attraverso procedure di evidenza pubblica.
 - k. delibera sulla presentazione di eventuali controdeduzioni in autotutela ovvero ricorsi verso provvedimenti amministrativi delle autorità concedenti (fatto salvo l'autonomo interesse del soggetto referente).

Tutte le decisioni assunte dal consiglio direttivo, nell'espletamento delle funzioni sopra attribuite, sono impegnative e vincolanti per i soci coinvolti nei progetti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione per la prima e seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica; in seconda convocazione, la riunione è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino la maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Al fine di assicurare l'operatività del FLAG, i consiglieri che risultino assenti dalle riunioni per 3 (tre) volte consecutive sono automaticamente decaduti e sostituiti mediante cooptazione da parte del consiglio in carica all'interno della compagine sociale, rispettando la composizione di cui al primo comma.

Art. 13. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente e un Vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità di quest'ultimo; la loro durata in carica è pari a quella del Consiglio stesso; essi sono rieleggibili.

Art. 14. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente dell'associazione.

Art. 15 - Il soggetto capofila di ogni progetto in cui il FLAG partecipa con la propria organizzazione, sia come proponente che come partner, è individuato fra i partner o nella struttura del FLAG stesso, a seconda della tipologia del progetto e delle caratteristiche richieste dai regolamenti che ne determinano il funzionamento.

Al soggetto capofila competono le funzioni individuate tramite delibera del Consiglio Direttivo del FLAG.

Titolo VI

Funzionamento del Partenariato

Art. 16. - Ciascun partner si impegna a partecipare alle attività progettuali, nonché a:

a. compartecipare e governare congiuntamente, raccordandosi costantemente con gli altri partner e con il soggetto capofila per l'attuazione del progetto;

b. mettere a disposizione tutte quelle risorse proprie che potranno essere ritenute necessarie per il corretto svolgimento e/o la migliore riuscita delle attività di competenza riferite alla specifica azione di progetto, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

c. assicurare, nel caso ci si avvalga di prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo, la regolarità contrattuale e di contribuzione stabiliti dai Contratti Nazionali e dagli altri strumenti di contrattazione di secondo livello nonché in materia generale di lavoro, di salvaguardia delle pari opportunità, di tutele delle categorie svantaggiate, di divieto di discriminazioni razziali, religiose o sessuali;

d. Relativamente ad ogni componente progettuale di competenza, adottare un sistema contabile distinto con gestione separata da ogni altra propria normale attività ovvero come alternativa, un'adeguata codificazione contabile per una facile rintracciabilità delle spese ed una trasparenza dei costi imputati a servizi e forniture, con adeguato e pertinente sistema di controllo di gestione, correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo nonché essere in grado di rendicontare nei tempi richiesti, ogni azione completata;

e. Predisporre tutti i registri obbligatori, secondo gli schemi e con le indicazioni previste dalla normativa vigente;

f. Certificare secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, contabile, previdenziale e del lavoro in generale, le spese dirette (spese per il personale, materiale di consumo, attrezzature, servizi, ecc.) effettivamente sostenute e pagate, onde consentire al soggetto referente la disponibilità degli elementi per poter avallare il raggiungimento degli obiettivi unitari del progetto;

g. Esibire la documentazione in originale ogni qualvolta sia richiesta dai competenti organi di controllo comunitari, nazionali e regionali e conservarla per il periodo previsto dall'art. 2220 c.c. e predisporre le condizioni per agevolare

il controllo, garantendo la presenza di tutte le persone competenti;

h. Partecipare senza oneri aggiuntivi alle attività trasversali previste nel progetto (quali a puro titolo esemplificativo la diffusione dei risultati, la valutazione ed il monitoraggio, tavoli di coordinamento, le attività transnazionali, realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi e impatto sulle politiche nazionali, etc.), anche se promosse dall'Ente finanziatore;

i. Fornire i dati di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale e qualitativo richiesti dal soggetto referente al fine di consentire allo stesso analogo trasferimento di dati richiesti dalle Amministrazioni concedenti, secondo i tempi e le modalità da quest'ultimi stabiliti;

j. Certificare o autocertificare la non sussistenza di condizioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata se soggetto privato, ovvero in dissesto finanziario se ente pubblico;

k. Porre in essere quant'altro si riterrà opportuno affinché lo svolgimento delle attività dia i migliori risultati.

I partner si impegnano inoltre a porre in essere ed assolvere ogni obbligo ed adempimento per quanto di loro spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente statuto e/o delle successive modifiche.

Titolo VII Scioglimento

Art. 17. - La durata dell'Associazione è stabilita coincidente con il termine di liquidazione da parte dell'Autorità di Gestione, dei contributi di cofinanziamento previsti dal progetto esecutivo approvato e comunque non prima del secondo anno successivo alla ultimazione di tutte le operazioni previste nel Piano del FLAG, fatta salva la durata di impegni e vincoli specifici connessi ad operazioni realizzate in adesione ad altri bandi secondo quanto stabilito dalle disposizioni per la loro attuazione.

Concluso positivamente il riscontro da parte dell'Autorità di gestione circa l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'attuazione del Piano FLAG, in assenza di altri vincoli, lo scioglimento della presente associazione sarà automatico senza adempimento di ulteriori formalità lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.). Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Compatibilmente con quanto previsto nell'art. 1, nel caso di realizzazione di ulteriori progetti, l'Assemblea del FLAG po-

trà deliberare una proroga della durata dell'associazione, legata alla realizzazione di tali progetti.

Titolo VIII

Disposizioni generali

Art. 18. - Le parti si danno reciprocamente atto che in conseguenza del carattere innovativo e sperimentale dell'iniziativa oggetto dell'Associazione è possibile che taluni particolari aspetti legati all'esecuzione della stessa non siano espressamente regolati dagli articoli del presente statuto.

Pertanto, nell'intendere il presente statuto quale generale atto che regola i reciproci impegni ed obblighi derivanti dall'esecuzione delle attività previste nei progetti del FLAG, fin d'ora le parti si dichiarano disponibili a stipulare ulteriori atti o accordi, documenti integrativi ed eventualmente modificativi del presente atto che si rendessero necessari o che venissero richiesti anche dall'Ente finanziatore utilizzando possibilmente formalità semplificate quali la semplice approvazione all'unanimità da parte del Consiglio direttivo.

Renato Murgia

Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio